



Documento di consultazione
AEEGSI 186/2015/R/eel
Osservazioni di Energia Concorrente



ENERGIA CONCORRENTE

Il presente documento illustra le osservazioni di Energia Concorrente in ordine al documento di consultazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (**Autorità**) 186/2015/R/eel, recante *Energy footprint: messa a disposizione dei dati di consumo storici di energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione*, con scadenza 1 giugno 2015 (**DCO**).

* * *

Premessa

In linea generale si ritiene fondamentale che l'Autorità crei le condizioni per la realizzazione degli obiettivi di efficienza energetica, di cui alla Direttiva 2012/27/UE, garantendo allo stesso tempo il pieno rispetto dei principi generali di concorrenza e la parità di condizioni di partenza per gli operatori rispetto alla prestazione dei servizi di messa a disposizione delle cosiddette informazioni complementari sui consumi storici ai clienti finali.

In tal senso si conferma la posizione in precedenza espressa nell'ambito della risposta al DCO 232/2014/R/eel relativamente alla ridefinizione del perimetro di attività delle imprese distributrici e rispetto alla opportunità di prevedere un futuro spostamento dell'attività di misura a un operatore terzo e neutrale, quale ad esempio l'AU o comunque altri enti/operatori, scelti per il tramite di gare concorrenziali (cosa in favore della quale si auspica che l'Autorità stessa si muova nei confronti del legislatore). In tale prospettiva si ritiene necessario che nel frattempo l'Autorità acceleri il processo di centralizzazione della gestione dei dati di misura, peraltro già in corso, nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (SII).

Si riportano di seguito le osservazioni rispetto ai singoli spunti di consultazione.

Risposta agli spunti di consultazione

Messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione

S1. Osservazioni sul modello proposto di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione da parte del venditore.

Come detto nella premessa, si concorda con la necessità di prevedere che le società di vendita debbano, su richiesta del cliente finale, mettere a disposizione i dati di misura relativi agli intervalli di fatturazione. Si ritiene però allo stesso tempo necessario, vista anche la mole e la complessità dei dati considerati, che la messa a disposizione di dette informazioni da parte degli esercenti possa avvenire tramite modalità web (anche nell' "area riservata" del cliente finale richiedente) con eventuali supporti grafici alla lettura e alla comprensione dei dati e, in particolare, senza prevedere obblighi specifici di messa a disposizione in modalità cartacea. In tal senso non si condivide pienamente quanto riportato al punto 3.15 del DCO, in merito alla previsione di mettere a disposizione i dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione con le stesse modalità previste per gli elementi di dettaglio della "Bolletta 2.0".

Si ritiene inoltre necessario che l'Autorità specifichi come i dati di consumo che dovranno essere oggetto di trasmissione al cliente finale debbano essere esclusivamente i dati di misura effettivi e validati dal distributore: la trasmissione di dati stimati o non validati potrebbe infatti generare confusione senza apportare alcun valore aggiunto per il consumatore.

S2. Osservazioni sui tempi necessari per mettere a regime, da parte del venditore, la messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione e sui livelli di servizio da prevedere per il distributore.

Come anticipato in premessa, si ritiene opportuno che l'Autorità facesse seguire l'entrata in vigore dell'obbligo di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti agli intervalli di fatturazione alla completa realizzazione della centralizzazione della gestione dei dati di misura nel SII. Tale disposizione consentirebbe peraltro di evitare di sviluppare standard di comunicazione specifici, che diversamente sarebbero invece indispensabili per svolgere il servizio per quel che riguarda la messa a disposizione da parte delle imprese distributrici alle società di vendita dei dati relativi alla potenza massima effettivamente prelevata nel mese e al numero di interventi mensili del limitatore di potenza. Prevedendo un immediato sviluppo nell'ambito del SII si potrebbe dunque evitare una duplicazione di tempi e di costi per il sistema nel suo complesso.

In merito alle tempistiche di implementazione si precisa comunque che si reputa necessario avere a disposizione, a partire dalla definizione delle specifiche tecniche da parte dell'Autorità, un tempo compreso tra i 6 e i 9 mesi.

S3. Osservazioni sulle prescrizioni applicabili agli esercenti di maggiore tutela per la messa a disposizione dei dati storici di consumo corrispondenti agli intervalli di fatturazione.

Si condividono tutte le prescrizioni finalizzate ad impedire agli esercenti la maggior tutela (e alle società a questi collegate) di poter trarre un vantaggio commerciale nello svolgimento di tale servizio.

Messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti al profilo temporale di consumo

S4. Osservazioni sul modello proposto di messa a disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti al profilo temporale di consumo da parte del venditore o di altro soggetto commerciale interessato.

S5. Osservazioni sull'approccio "market based" proposto e in particolare sui criteri a cui l'impresa distributrice che ha ideato il dispositivo collegato al contatore tramite la linea elettrica dovrebbe attenersi per formulare all'Autorità una proposta dettagliata per la formazione del prezzo finale ai soggetti commerciali interessati ad acquistare tali dispositivi per inserirli nella propria offerta ai clienti finali.

S6. Osservazioni sulla soluzione prospettata per la messa a disposizione dei dati storici corrispondenti ai profili temporali di consumo ai clienti del servizio di maggior tutela.

S7. Osservazioni sui vincoli da porre in capo alle imprese distributrici per non ostacolare la diffusione di dispositivi accoppiati otticamente al contatore, senza pregiudizio per il regolare svolgimento del servizio di misura.

In merito al servizio di messa disposizione al cliente finale dei dati corrispondenti al profilo temporale di consumo, si ritiene indispensabile che l'Autorità crei, come detto in premessa, le condizioni ottimali per garantire agli operatori un accesso paritario rispetto a tale categoria di servizi. In particolare si ritiene che tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso lo sviluppo, da parte delle imprese di distribuzione, di misuratori aventi protocolli di comunicazione "aperti", o, se tecnicamente fattibile, rendendo pubblici i protocolli di comunicazione attualmente in uso.



Si ribadisce infine come un eventuale futuro spostamento dell'attività di misura ad un operatore terzo e neutrale potrebbe produrre un ulteriore sviluppo della gamma di servizi connessi alla messa disposizione dei dati di consumo e dei cosiddetti servizi "post-contatore" messi a disposizione del cliente finale.

Bologna, 29 maggio 2015

Alessandro Bianco
Segretario generale